

COMUNE DI GARDONE RIVIERA PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL DECORO E L'ARREDO URBANO

NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Introduzione

- Norme generali

- Obblighi e divieti

- Modalità di occupazione del suolo pubblico

Art.1: Decoro

Art.2: Dehors

- Ombrelloni e tende

- Tavoli e sedie

- Elementi per delimitazione aree (paletti, fioriere, vasi, ecc...)

- Elementi riscaldatori

Art 3: Tende

Art.4: Targhe e insegne

- Insegne

Targhe

Art.5: Vetrine

Art.6: Elementi di illuminazione

Art.7: Bacheche

Art.8: Armadi per apparecchiature tecniche e apparecchi per informazione telematica

Art.9: Pedane

Art.10: Cantieri edilizi

Art.11: Antenne e parabole televisive

Allegato alla deliberazione C.O. Allegato alla deliberazione C.O. Allegato assunta in data 3 kg 2015

Art.12: Impianti di condizionamento

Art. 13: Sanzioni

Art. 14: Clausola di salvaguardia



INTRODUZIONE

Norme generali

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare, attraverso una serie di indirizzi e di norme, la possibilità di installare manufatti e strutture precarie tipo dehors, tende, insegne, vetrine , elementi espositivi , ecc., al fine di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della cittadina e contemporaneamente di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per l'intrattenimento della clientela affinché nella esecuzione di dette opere siano costantemente soddisfatte le esigenze della solidità, dell'estetica, del decoro, della sicurezza, dell'igiene e di tutto quanto riguarda più in generale la materia edilizia ed urbanistica.

L'obiettivo è quello di fornire maggiori e migliori servizi per il turismo, razionalizzando l'attuale stato di incoerenza formale e visiva diffusa e di completa anarchia che ha generato il proliferare sconsiderato di tipologie e soluzioni formali incongruenti, di migliorare le strutture esistenti in risposta alle richieste del mercato per una qualità migliore delle aree di accoglienza e di assicurare nel contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Nell'ambito di un programma generale di riqualificazione urbana è stata individuata una metodologia che contempla la predisposizione di puntuali e specifici progetti di arredo urbano sia per l'intero territorio comunale che per i luoghi più significativi come, in particolare, i "nuclei di antica formazione".

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della nostra cittadina. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio base il conseguimento dell'unitarietà e della omogeneità degli elementi il decoro complessivo dei luoghi.

Si definiscono interventi relativi all'arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell'immagine urbana-paesaggistica-ambientale dei luoghi.
Rientrano in tale categoria gli interventi che seguono:

- dehors (componenti: ombrelloni e tende, tavoli e sedie, fioriere divisorie, pedane, elementi riscaldatori
- tende (fisse e retrattili)
- targhe e insegne
- vetrine
- affissione e pubblicità
- illuminazione e luminarie
- pedane
- cantieri temporanei
- antenne e parabole televisive
- impianti di condizionamento

Obblighi e divieti

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, parabole, condizionatori, tende solari ed altri mezzi pubblicitari od opere di arredo situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque intenda installare mezzi ed elementi di arredo deve farne preventiva domanda al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.

Qualora vengano collocati elementi di arredo urbano non autorizzati e non conformi al presente regolamento di indirizzo della qualità urbana insistenti o in aggetto sul suolo pubblico, verrà fatto obbligo della rimozione degli stessi a cura e spese del proprietario. In caso di inadempimento, sarà compito degli uffici comunali rimuoverli a spese dei proprietari applicando le adeguate sanzioni amministrative previste della vigente normativa

Modalità di occupazione del suolo pubblico

Per l'occupazione del suolo pubblico, in occasione dell' installazione di elementi di arredo urbano, dovrà esser presentata apposita istanza contestualmente ai seguenti uffici: polizia Municipale e ufficio tecnico/urbanistica.

Non si dovranno costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

Tra il corpo edilizio dell'esercizio e l'area interessata dalla occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera atta a consentire il passaggio pedonale

Non potranno essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico salvo che non siano preventivamente autorizzate.

E' vietato in generale sul suolo pubblico: realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico; esporre merce esterna fuori dagli spazi autorizzati ed, in particolare, nelle aree destinate al transito pedonale; realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli, ecc...

ART. 1 - DECORO

Gli spazi esistenti all'interno dei "nuclei di antica formazione" devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano.

Così pure le facciate che presentino lordure, graffiti o siano state oggetto di vandalismo, devono essere ripristinate e ridipinte, a carico della proprietà.

Tali casi possono essere anche oggetto di ingiunzione da parte dell'ente locale.

E' vietata l'installazione di nuovi cavi di servizio (Enel-Telecom, - ecc) in facciata; vi è pertanto è l'obbligo della loro posa in cavidotti interrati

Il suolo privato e quello pubblico in concessione dovrà essere mantenuto sempre in buono stato di decoro ambientale ed architettonico, provvedendo al taglio periodico di prati erbosi e siepi sulle recinzioni nonché essenze arboree ed arbustive protese verso il suolo pubblico (marciapiedi, sedi stradali, parcheggi, ecc..)

Art. 2 - DEHORS

Sono da considerare "dehors" (verande), strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo, volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciale nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi ad una attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa. Sono "dehors" tutte quelle strutture precarie, a terra, a servizio di usi commerciali (in genere ristoranti, bar e simili)

In linea generale, in merito alla progettazione dei "dehors", si dovrà porre sempre la massima attenzione a non limitare le visuali panoramiche ed a qualificare e caratterizzare lo spazio urbano in cui saranno inseriti. I componenti utilizzati non dovranno mai arrecare intralcio visivo né pedonale, mantenendo intatto il transito pedonale.

Dovranno essere interamente realizzati in ferro verniciato, in ghisa o in legno, lavorati con disegno tradizionale; è particolarmente vietato l'utilizzo di qualunque altro materiale o lega, compresi materiali plastici e simili.

La struttura secondaria deve essere amovibile, e cioè non fissata al suolo, per consentire agevolmente il cambio d'assetto del volume, da invernale chiuso a estivo aperto.

I tamponamenti possono avere un'altezza che consenta la completa chiusura dei "dehors", essere realizzati in materiali diversi con esclusione dei materiali plastici (tranne il plexiglass), purché ne consentano l'agevole smobilitazione estiva. In caso di eventuale modifica della quota o dell'inclinazione del pavimento esistente, si dovranno utilizzare elementi di supporto precari, quali pedane lignee o similari, per non alterare le caratteristiche della pavimentazione pubblica esistente. Le attrezzature da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione, tra cui i tavoli, dovranno essere mantenuti sempre in stato decoroso; è vietato l'uso di plastica leggera e deteriorabile e/o manufatti che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti in vendita.

Nei "dehors" sono espressamente vietati:

- -Teli di copertura (per tende, ombrelloni o altre strutture) in materiale plastico lucido e colorato;
- -Sedie e tavolini in materiale plastico stampato;
- -Graticciati e cannicci;
- Alluminio anodizzato color oro o naturale per qualsiasi elemento del dehors;
- -Scritte e loghi di sponsor;
- -Cestini di materiale plastico stampato riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione oppure aventi forme pubblicitarie.;
- -Elementi a forma di gelato o di pupazzo o simili;
- -Banchi di vendita esterni;
- -Distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;
- -Giochi per bambini;
- -Videogiochi e altri intrattenimenti;
- -Installazione di impianti rumorosi.

2.1.2 Ombrelloni e tende

E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni con unico sostegno centrale infisso nella pavimentazione, esclusivamente in punti autorizzati dall'ufficio tecnico e mediate l'impiego di supporti in legno/ottone/ferro. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o ferro. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, con i colori delle terre.

Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuità con tende fisse e/o la sovrapposizione di più ombrelloni.

E' altresì ammesso un progetto di copertura con struttura a terra, in ferro o legno verniciato, secondo un disegno unitario dell'intero ambito urbanistico (slargo, piazza, via).

Sono vietate bordature e scritte, in particolar modo scritte pubblicitarie, e l'utilizzo di materiale plastico, lucido o riflettente.

Le basi zavorrate, se previste, dovranno essere esclusivamente in pietra arenaria, legno o metallo brunito. Nel caso sia possibile l'utilizzo di tende retrattili, non sono ammesse quelle a due spioventi; in ogni caso non è ammesso l'utilizzo contemporaneo di entrambe le tipologie.

2.1.3 Tavoli e sedie

Non sono ammessi:

- -tavoli con solo struttura in plastica e piano d'appoggio in legno o altro materiale;
- -tavoli completamente realizzati in materiale plastico o similare, anche se in tinta legno;
- -decori di qualsiasi genere;

- -tavoli riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti in vendita;
- -basi zavorrate, se necessarie, diverse da legno in essenza uguale alla struttura del tavolo o pietra arenaria o metallo brunito.

Sedie:

Non sono ammesse comunque:

- -sedie con struttura od interamente in plastica o materiale similare, anche se tinta legno;
- -sedie riportanti decori di qualsiasi genere;
- -sedie riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.

2.1.4 Elementi per delimitazione aree (paletti, fioriere, vasi, etc.)

I vasi da fiori, a definizione delle aree occupate, devono essere collocati in appositi contenitori opportunamente visibili e dotati di piante in fiore o sempreverdi. I contenitori possono essere realizzati con gli stessi materiali elencati al comma precedente (legno, pietra, ghisa, con esclusione di materiali plastici). I pannelli frangivento, composti da una struttura portante in ferro appoggiata a terra in cui sono inseriti pannelli di vetro temperato o plexiglass trasparente quali elementi verticali, sono elementi amovibili da posizionare come divisori delle aree esterne dei locali bar/ristoranti per garantire il riparo dalle intemperie.

2.1.5 Elementi riscaldatori

Gli elementi riscaldatori, da posizionare nella stagione invernale, dovranno essere omologati a norma di legge, provvisti di marcatura CE e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione; non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

Art.3 - TENDE

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto.

La collocazione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana.

Non dovranno arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio per forma, colore e materiale (stabilire a priori la tipologia corretta per ciascun edificio compresi colori e materiali).

Le tende devono avere colore, tipologia e forma analoga per i fronti unitari e vanno fissate ad uguale quota di imposta.

Non sono ammesse tende di colore nero, blu scuro, rosso fiamma, mentre sono da preferire i colori delle terre

Art.4 – TARGHE E INSEGNE

4.1 Insegne

Per risolvere il problema dell'apposizione indiscriminata di materiali incongrui e di caratteri tipografici incompatibili, si prescrive quanto segue:

Le insegne degli elementi pubblicitari che possono essere collocati sul nel territorio comunale, sono distinti nei seguenti tipi:

-simboli e/o caratteri in rilevo assoluti su pannelli di fondo a costituire un supporto autonomo dal piano retrostante;

- -pannelli con caratteri ottenuti da stampe o adesivi, di spessore variabile;
- -vetrofanie .

Posa in opera:

in appoggio continuo diretto, conformi al piano dell'edificio, su paline autonome esterne all'edificio. Le insegne dovranno essere dipinte o intagliate, con forme e materiali conformi alle caratteristiche paesistico-ambientali del centro storico. In caso di rimozione delle insegne, dovrà immediatamente essere ripristinata la facciata dello stabile su cui erano applicate, a spese e cura di chi lascia lo stesso. In caso contrario, sarà l'Amministrazione Comunale a provvedere con onere a carico ai proprietari

E' proibita l'installazione di insegne in prossimità della segnaletica stradale.

Sono consentite le insegne qualora la loro collocazione e realizzazione risulti decorosa ed in armonia con le linee architettoniche dell'edificio.

Non sono ammesse:

- insegne fuori dalle pertinenze dei negozi (proiezione esterna del fondo);
- insegne, loghi di richiamo, supporti per pubblicità, ecc., collocati nelle strade principali, quando l'attività commerciale è situata nelle vie laterali o sul lato opposto della carreggiata;
- insegne scatolate luminose;
- insegne su tetti o coperture,
- insegne tipo "a scudo" negli spigoli dei fabbricati di altezza non superiore a m.1,20 e larghezza cm.90. Derogano inoltre, alle presenti norme le insegne con funzioni di comunicazioni di pubblico servizio (croce rossa, farmacie, uffici pubblici, ecc...) per le quali si accettano i modelli esistenti sul territorio comunale.

4.2 Targhe

Targhe, iscrizioni ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati sugli edifici cui si riferiscono; se le attività pubblicizzate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone d'ingresso o accanto ad esso sotto forma di "targa".

E' consentito, nei casi di cui sopra apporre delle vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

Le targhe e le insegne commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso.

Nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente dovrà presentare un'autorizzazione del condominio,

prevedendo l'utilizzo di una tipologia d'impianto che permetta l'inserimento di altre targhe professionali.

E' vietata qualsiasi forma di targa luminosa.

E' vietata l'installazione sui balconi e sulle recinzioni a giorno di targhe o qualunque altro tipo di insegna. Nei "centri storici" le targhe dovranno essere realizzate con materiale pregiato, quale: rame, ferro battuto, ceramica, pietra, ardesia e sempre nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto

Art. 5 - VETRINE

Nelle realizzazioni di vetrine e di parti di esse non potranno essere utilizzati materiali quali alluminio non verniciato.

Qualora sia sospesa l'attività commerciale deve essere oscurata la vista di elementi incongrui con il contesto urbano.

5.1 Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa

Nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano, tutte le parti di esse che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore grigio micaceo, piombaggine o nero opaco o verde inglese. Sono preferibili quelle a cancello in ferro, anche ripiegabile in più parti. Sono escluse serrande a soffietto. Le aperture appartenenti allo stesso edificio dovranno essere dotate della stessa soluzione di chiusura anche se riferite ad attività commerciali o proprietà distinte.

In tutti i casi ove risulti possibile, non dovranno essere realizzati gradini e/o elementi che costituiscano di fatto una barriera architettonica

Art. 6 - ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE

Per quanto riguarda l'illuminazione di locali, ristoranti, vetrine, ecc.., viene precisato che dovranno essere impiegate luci realizzate con materiale pregiato e studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso.

Il presente regolamento, comunque, indica alcune tipologie di luci che possono essere utilizzate.

E' d'obbligo l'uso di lampade a basso consumo energetico (classe A). Le stesse dovranno essere collocate in modo da poter essere facilmente rimosse durante il periodo invernale di non utilizzo.

Nel caso di lampade caratteristiche, o di parti di esse, deve essere effettuato un restauro degli elementi originali senza sovrapposizioni con elementi moderni o non appropriati.

Non sono ammessi:

- a) lampade o porta lampade che contengono sponsorizzazioni;
- b) neon;
- c) laser

Art. 7 - BACHECHE

L'affissione in luoghi esposti al pubblico deve essere contenuta entro apposita bacheca già presente sul territorio comunale.

E' vietata, di norma, ogni altra forma di comunicazione mediante materiale grafico applicato su supporti fissi che risulti soggetta alla pubblica vista. E' vietata la realizzazione di scritte, figure o disegni direttamente sui prospetti degli edifici, sul fondo stradale o su altri tipi di supporto fisso.

Art.8 - ARMADI PER APPARECCHIATURE TECNICHE E APPARECCHI PER INFORMAZIONE TELEMATICA

La collocazione di apparecchiature tecniche entro contenitori deve rispettare il contesto ambientale ed architettonico in cui vengono inserite; devono, quando possibile, essere uniformate nel colore (verde scuro RAL 6005) individuare forme e dimensioni il più contenute possibile. Ogni nuova collocazione, o sostituzione nell'ambito di una revisione delle reti di servizio, sarà presentata con un piano di insieme che consenta l'esame delle caratteristiche esistenti e di progetto.

Art.9 - PEDANE

Le pedane, laddove consentite, dovranno essere in legno o in metallo, ad elementi smontabili, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con la pavimentazione; il piano di calpestio potrà essere rivestito di tessuto o laminato dello stesso colore. Se accostate ai muri degli edifici, le pedane e le

altre attrezzature non dovranno coprire vani di porte o di finestre o impedirne la luce e l'apertura, né addossarsi ad elementi architettonici o decorativi; in ogni caso, la loro estensione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo, senza arrivare a dislivelli superiori a cm. 30. Dovrà essere, comunque, garantita l'accessibilità ai portatori di handicap.

Art. 10 - CANTIERI EDILIZI

Sul territorio comunale è richiesta la tamponatura con elementi in legno quali pannelli o teloni a chiusura temporanea, per l'intera durata dei lavori, dei cantieri in modo tale che sia occultata la vista di elementi incongrui con il contesto urbano. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività edilizia, è d'obbligo lasciare il cantiere sgombero da macerie e mezzi meccanici che vadano a ledere il decoro urbano; sono altresì vietati l'utilizzo di teli plasticati o similari a protezione delle facciate se non in caso di particolari lavorazioni e, comunque, espressamente concordato con l'U.T.C.

Non rientra nella fattispecie i cantieri temporanei con durata inferiore alla 24 ore.

Art.11 - ANTENNE E PARABOLICHE TELEVISIVE

Le antenne televisive, in numero non superiore ad una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici.

Sono da escludersi, pertanto, le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura. E' obbligatoria l'installazione sulla falda tergale o, comunque, su falde non prospicienti la pubblica via.

Possono essere ammesse collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, ecc...) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura. Le parabole dovranno essere di colore tale da non creare contrasto con il colore delle coperture o del contesto in cui saranno inserite (es. colorate di verde scuro se collocate nei giardini oppure dello stesso colore dei coppi se collocate sui tetti). Non sono ammesse nei terrazzi prospicienti sulla pubblica via. Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

Nel caso di nuovi edifici/ristrutturazione edilizia è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.

Art.12 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Le unità esterne degli impianti di condizionamento non potranno essere collocate all'esterno delle facciate o sui balconi prospicienti sulla pubblica via, ma potranno essere installate unicamente in facciata verso i cortili interni delle abitazioni. In caso di comprovata impossibilità ed in mancanza di alternative progettuali potranno essere valutate, in accordo con gli uffici comunali competenti, soluzioni alternative tali da minimizzare l'impatto esteriore e, comunque, presentando un opportuno progetto a firma di un tecnico abilitato.

Nei fondi commerciali, tali impianti saranno collocati all'interno delle bucature esistenti senza sporgenze all'esterno e con mascherature tramite appositi grigliati.

Art. 13 - SANZIONI

L'inottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 in conformità all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste.

Il successivo mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento comporterà la revoca dell'autorizzazione con conseguente sgombero forzato dell'area pubblica.

Art. 14 - NORME DI SALVAGUARDIA

Per le occupazioni esistenti viene stabilito il termine massimo di anni 2 dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'adeguamento alle prescrizioni contenute.

Per le nuove occupazioni il presente regolamento è attuativo dalla data di entrata in vigore dello stesso.